

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4621

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASTORELLI, LOCATELLI, MARZANO**

Agevolazioni fiscali per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di beni

*Presentata il 3 agosto 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si presenta, in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di beni, si impone alla luce della profonda evoluzione che il mondo industriale vivrà da oggi ai prossimi venti anni: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, unito ai costanti progressi nella robotica, ci pone di fronte a un concreto rischio di obsolescenza della forza lavoro umana.

Rappresenta, infatti, un'acquisizione ormai pacifica quella per la quale, in poco meno di venti anni, moltissime figure professionali, specie nel comparto industriale e manifatturiero, saranno sostituite da *robot* intelligenti i quali svolgeranno a costi nettamente inferiori i medesimi compiti; il tutto con conseguenti, immediati, effetti negativi sull'occupazione.

Ovviamente, non si può pensare di arrestare il progresso scientifico, né di trascurare gli effetti positivi di simili evoluzioni, ma si ritiene indispensabile prevenire e ridurre le negatività che siffatti cambiamenti, specie se non governati, sono in grado produrre sul mercato del lavoro e, *in primis*, sui livelli occupazionali.

L'impiego massiccio dei *robot* può, infatti, creare un'improvvisa e incontrollata contrazione della domanda di forza lavoro umano in ampi settori dell'industria e a farne le spese sarebbero, ovviamente, solo i lavoratori, i quali non potrebbero competere affatto con i sistemi produttivi robotizzati.

Occorre dunque fare in modo che il crescente utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale cammini di pari passo con la capillare riconversione (e aggiornamento) della forza lavoro umana, creando nuove

figure professionali connesse e non confliggenti con la presenza in azienda di *robot* intelligenti o aggiornando le capacità del lavoratore, in modo che egli continui ad essere indispensabile alla struttura produttiva.

In quest'ottica, quella fiscale sembra essere la leva migliore: la presente proposta di legge interviene, infatti, sull'imposta sul reddito delle società (IRES) aumentando di un punto percentuale l'aliquota qualora l'attività produttiva sia realizzata e gestita direttamente da macchine intelligenti. La disposizione non tocca, quindi, il semplice automa-strumento (azionato dall'operaio), ma tutti quei sistemi intelligenti che gestiscono in autonomia l'intero processo produttivo senza alcuna interferenza dell'uomo.

Tale aumento della tassazione non scatta, però, se l'impresa investe lo 0,5 per cento dei propri ricavi (cioè la metà dell'importo

dell'IRES che avrebbe pagato con l'aliquota aumentata) in progetti di riqualificazione professionale dei propri lavoratori dipendenti ovvero in strumenti di *welfare* aziendale.

Le finalità che si intendono conseguire sono due e ben evidenti: la prima è disincentivare il brutale rimpiazzo di forza lavoro umana con forza lavoro robotica; la seconda, già in parte illustrata, è di incentivare le aziende alla riconversione della propria forza lavoro umana e, al contempo, di dotare i lavoratori di conoscenze e di abilità tali da garantire loro un posto nel mercato del lavoro (nonostante l'evoluzione dei processi di produzione).

Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né per quello degli enti locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Aliquota su redditi d'impresa realizzati mediante sistemi di intelligenza artificiale).*

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è del 25 per cento qualora l'attività di produzione dell'impresa sia realizzata e gestita in modo prevalente da sistemi di intelligenza artificiale e robotica.

2. Si applica l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo dell'aliquota prevista dal comma 1 del presente articolo, se l'impresa ha investito nel relativo anno d'imposta una somma pari allo 0,5 per cento dei propri ricavi in progetti di riqualificazione professionale dei propri lavoratori dipendenti ovvero in strumenti di *welfare* aziendale.

## ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.



\*17PDL0054410\*